

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

*Assessorato dell'Istruzione e Formazione
Professionale*

L'Assessore

*Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro*

L'Assessore

VISTA la Raccomandazione UE 2013/c 120/01 sull'istituzione di una "Youth Guarantee" con l'obiettivo di garantire ai giovani di età inferiore ai 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro;

VISTE le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l'Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell'Istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;

VISTA l'iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di "alleanza europea per l'Apprendistato" con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro;

VISTO il "Piano d'azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro (Italia 2020)", realizzato dal MLPS e dal MIUR, che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sull'integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro [...]"

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*" ed, in particolare, all'art.4 "Alternanza scuola-lavoro";

VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante: "*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art.4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53*";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*";

VISTA la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 ed s.m.i. di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 in materia di tutela del lavoro dei minori;

VISTO il D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle*



prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante *"Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"*;

VISTO il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante *"Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

VISTO il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 recante *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"* e successive modificazioni";

VISTO Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante *"Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante *"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante *"Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante *"Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante *"Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante *"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie"*;

VISTO Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante *"Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante *"Determinazione delle classi di laurea magistrale"*;

VISTO il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante *"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;



VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del comportamento degli studenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante *“Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante *“Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, recante *“Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008”*;

VISTO il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 recante *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015, recante *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

VISTA l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle *“Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,*



convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”, recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2011;

VISTO l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA La Legge 183/2014 *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”*;

VISTO Il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, recante: *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

VISTO il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

VISTA la Guida Operativa del 8 ottobre 2015 per la scuola dedicata alle nuove attività di alternanza scuola-lavoro redatta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 inerente le *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 *“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008;

VISTO il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione n°113 del 20/05/2014 della Giunta Regionale di Governo;

VISTA la Deliberazione n°212 del 10/07/2014 della Giunta Regionale di Governo;

VISTA la Deliberazione n. 309 del 16 dicembre 2015 della Giunta Regionale di Governo;



VISTA la Deliberazione n° 119 del 06/04/2016 della Giunta Regionale di Governo;

VISTA la Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";

VISTO il Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016 (con relativi allegati) che ha adottato il repertorio delle qualificazioni della regione siciliana e disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e s.m.i;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 7 settembre 2015 tra il MIUR-USR per la Sicilia, gli Assessorati dell'Istruzione e della Formazione professionale e della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e le Aziende per l'avvio del Programma di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore per la cui realizzazione sono individuate le sedi scolastiche l'I.S. "Fedele" di Agira (EN) e I.S. "Volta" di Palermo che prevedono, all'art. 8 comma 1, un numero massimo di 211 ore in Azienda per ciascun anno scolastico durante il periodo di svolgimento delle lezioni da parte degli studenti-apprendisti del 4° e il 5° anno;

VISTA la nota n. 918 del 19/01/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia avente per oggetto "Programma di apprendistato per il diploma di Istruzione superiore a.s. 2015/16 ai sensi del D.Lgs. 81/2015 trasmissione accordo per l'attuazione del programma in apprendistato per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17";

VISTO l'Accordo del 05 febbraio 2016 tra gli Assessorati Istruzione e formazione professionale e del Lavoro della Regione Siciliana, le Parti Sociali e l'USR Sicilia che, nell'ambito della realizzazione del programma in apprendistato per gli a.s. 2015/16 e 2016/17, definisce i tempi e la durata della formazione interna (in azienda) a norma e per effetto dell'art. 10 del D.I. del 12 ottobre 2015;

VISTO il Decreto Interassessoriale n.03/GAB dell'11 febbraio 2016, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che stabilisce l'applicazione diretta e immediata del D.I. 12 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 296 del 21/12/2015 e determina le ore di formazione interna (aziendale);

VISTA la nota prot. n. 3534/gab del 13 giugno 2016 a firma congiunta degli assessori regionali per l'istruzione e la formazione professionale e per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, e dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali dell'Istruzione e della Formazione Professionale e della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, con la quale vengono trasmessi e viene richiesto il recepimento il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, e dei relativi allegati, "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generale per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81", nonché gli schemi di Accordo con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 17 giugno 2016 di recepimento il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, e dei relativi allegati, "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81", mediante approvazione dello schema di decreto interassessoriale e degli allegati "A" sub1 e "A" sub2; e di approvazione degli schemi di Accordo con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di cui agli allegati "B", "C", e "D";

CONSIDERATO che nel nostro paese, secondo le rilevazioni ISTAT, è presente un elevato tasso di disoccupazione, che nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni raggiunge la soglia del 41,6%;

CONSIDERATI i dati Eurostat, pubblicati il 9 ottobre 2015 nell'Eurostat regional yearbook, che evidenziano



la Sicilia come la regione europea con il più basso tasso di occupazione (42,4%);

CONSIDERATO che la popolazione giovanile che studia e lavora risulta notevolmente ridotta rispetto alla media UE (3,7% rispetto al 12,9% UE) e risulta scarsamente diffuso il sistema duale di apprendistato (XV rapporto ISFOL);

CONSIDERATO che da diversi anni a livello europeo si è posta l'attenzione sui Neet (Not in Education, Employment or Training), giovani non più inseriti in un percorso scolastico/formativo ma neppure impegnati in un'attività lavorativa. In Italia la quota di giovani Neet è di molto superiore a quella della media europea. Secondo i numeri diffusi dall'Istat nel rapporto Noi Italia 2014, in Italia i «Neet» sono oltre due milioni e costituiscono circa il 24% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, una quota significativamente superiore a quella media dell'Unione Europea (15,9 %);

CONSIDERATO il collegamento scuola e lavoro, allo stato attuale poco sviluppato, come un fattore propulsivo per il contrasto della disoccupazione consentendo di adeguare la formazione culturale degli studenti alla necessaria preparazione di base richiesta nel mondo del lavoro;

CONSIDERATO l'impegno della Regione Siciliana a mantenere l'attenzione costante allo sviluppo delle competenze di base nella formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, oltre che a mantenere fermi, anche per gli apprendisti, i riferimenti agli standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale riferibili alle medesime figure professionali, anche attraverso strumenti di politiche attive del lavoro volti a ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani anche attuati attraverso il Programma "FlxO YEI - Azioni in favore dei Giovani NEET in transizione Istruzione/Lavoro" promosso dal MPLS e Italia Lavoro SpA in continuità al Programma "FlxO S&U";

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 3534/gab del 13 giugno 2016 i dirigenti generali dei dipartimenti competenti rappresentano che da sempre l'apprendistato è una forma contrattuale di particolare interesse, poiché in grado di agevolare la transizione scuola-lavoro e fattore propulsivo per il contrasto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile;

RITENUTO il rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese, in particolare nel territorio siciliano che registra elevati tassi di dispersione scolastica e disoccupazione giovanile, individuando nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati ai fini della loro effettiva spendibilità nel mercato del lavoro;


RITENUTO inoltre che il provvedimento possa contribuire ad un potenziamento delle misure in atto in materia di politiche attive, con particolare attenzione all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

RITENUTO opportuno avviare velocemente l'adeguamento degli standard formativi dell'apprendistato;

RITENUTO di rendere immediatamente operativa la disciplina di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 per una rapida fruibilità della nuova disciplina sul territorio regionale;

RITENUTO di recepire il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generale per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81;

RITENUTO di approvare la "Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato" (Allegato "A" sub1) e lo schema di "Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca tra la Regione Siciliana, le PP.SS., istituzioni formative ed enti di ricerca" (Allegato "A" sub2);



RITENUTO di fare salve le sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previo Accordo in conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e la sperimentazione regionale del Programma di apprendistato di cui ai Protocolli del 7 settembre 2015 e gli Avvisi prot. 14183 e prot. n.14182 del 21/9/2015 di cui al D.A. 03/GAB dell'11 febbraio 2016.

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DECRETANO

ART. 1

Di recepire il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generale per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81", e relativo allegato 1 "format di Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa" e gli allegati 1a e 2, rispettivamente, schemi di "Piano Formativo Individuale" e "Dossier Individuale" che sono parte integrante del presente Decreto.

Sono fatte salve le sperimentazioni di cui al comma 2, art. 10 del DM 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, nonché le sperimentazioni in atto per gli aa.ss. 2015/16 e 2016/17 di cui ai sopracitati Protocolli del 7 settembre 2015, all'Accordo Regionale del 5 febbraio 2016 e al D.A. 03/GAB dell'11 febbraio 2016.

ART. 2


Di approvare la "Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato", costituente Allegato "A" sub1 alla deliberazione della giunta regionale n. 213 del 17 giugno 2016 e lo schema di Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca tra la Regione Siciliana, le PP.SS., istituzioni formative ed enti di ricerca", costituente Allegato "A" sub 2 alla stessa Deliberazione della Giunta Regionale di Governo.

ART. 3

Che la disciplina di cui al sopracitato allegato "A" sub 2 avrà efficacia a seguito della sottoscrizione da parte dei soggetti previsti dall'art.45 c. 4 del D.Lgs 81/2015 dell'Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

ART. 4

Che la disciplina del contratto di apprendistato, salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4 dell'art. 42 del D.Lgs 81/2015, è rimessa ad Accordi Interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro



stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h), comma 5, art. 42 del D.Lgs 81/15.

ART 5

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi del comma 4, dell'articolo 68, della legge regionale del 12 agosto 2014, n.21, sul sito ufficiale della Regione – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazioe Professionale.

Palermo, 20 GIU. 2016

**Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale**

On.le Bruno Marziano



**Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali
e del Lavoro**

On.le Gianluca Micciché



Allegato "A" sub 1

DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Premessa

Il contratto in apprendistato, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani e si articola nelle seguenti tre tipologie:

- a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito "apprendistato di 1° livello") - Art. 43 D.Lgs. 81/2015;
- b) Apprendistato professionalizzante - Art. 44 D.Lgs. 81/2015;
- c) Apprendistato di alta formazione e di ricerca - Art. 45 D.Lgs. 81/2015;

In particolare, nel rispetto dei principi generali declinati nell'art 42, l'apprendistato di 1° livello e quello di alta formazione e di ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai seguenti titoli di istruzione e formazione e qualificazioni professionali (di cui al Repertorio nazionale ex art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche):

- Qualifica e diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS
- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS
- Alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Laurea triennale o magistrale
- Master I e II livello
- Dottorato di ricerca
- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche



Con il presente atto viene determinata la disciplina regionale dei profili formativi relativi al contratto di apprendistato, in osservanza del Decreto Interministeriale pubblicato in data 21/12/2015 che, previa intesa ai sensi dell'articolo 46 c. 1 del D. lgs 81/2015 repertorio atti n.162 / CSR del 1 ottobre 2015”(di seguito “decreto interministeriale”), ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015;

Sezione 1

DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

1. Il contratto di apprendistato di primo livello: destinatari e finalità

1.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 giovani e adolescenti che abbiano compiuto almeno quindici anni ed entro il venticinquesimo anno di età.

1.2 L'apprendistato di 1° livello ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 può essere attivato per uno dei seguenti percorsi formativi:

PERCORSO	FINALITA'	ISTITUZIONI FORMATVE
Qualifica e diploma professionale	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali relative ad un profilo formativo presente nel Repertorio regionale approvato con Delibera di Giunta n°113 del 20/05/2014 e riferito alle qualifiche e diplomi professionali nazionali di IeFP., ed in armonia col Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016 che ha adottato il repertorio delle qualificazioni.	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzioni formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26/01/2007 e della disciplina regionale dell'accREDITamento. - Istituzioni scolastiche che, ai sensi dell'accordo territoriale erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di formazione sussidiaria integrativa e complementare così come disciplinato dalle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta n°212 del 10/07/2014.



Anno Integrativo	Il percorso è funzionale alla frequenza dell'anno integrativo ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6 del D.lgs 226 del 2005.	-Istituzioni formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ai sensi della disciplina nazionale.
Diploma di istruzione secondaria superiore	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione di un titolo di diploma di istruzione secondaria superiore, nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi	Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado.
Certificato di specializzazione tecnica superiore	I percorsi sono finalizzati all'acquisizione di un certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008.	Strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008.

1.3 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.Lgs. 81/2015, l'istituzione scolastica o formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, il piano formativo individuale e compilano il dossier individuale (rispettivamente allegati 1, 1a e 2 del decreto interministeriale).

1.4 In assenza di recepimento della disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno del CCLN, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.

2. Durata del contratto

2.1 La durata del contratto di apprendistato di primo livello, così come definita all'art. 4 del decreto interministeriale, non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale così come articolato:

TIPOLOGIA PERCORSO	DURATA CONTRATTUALE MASSIMA
Percorsi per la qualifica professionale	36 mesi



Percorsi per il diploma di istruzione e formazione professionale (a seguito della qualifica)	12 mesi
Anno Integrativo per l'accesso all'esame di Stato	24 mesi
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	48 mesi
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore 12 mesi	12 mesi

2.2 La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, previo aggiornamento del piano formativo individuale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15 comma 6 del D.lgs 226/2005, per il diploma di maturità professionale.

2.3 La proroga di un anno è prevista anche nel caso in cui al termine dei percorsi per la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale, l'apprendista non abbia conseguito il titolo.

2.4 Ai sensi dell'art.43, comma 9 del D.Lgs.81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 81/2015.




3. Standard formativi dei percorsi di apprendistato di primo livello

3.1 Gli standard formativi dei percorsi ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale sono i seguenti:

TIPOLOGIA PERCORSO	STANDARD FORMATIVI
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale	Standard in attuazione degli articoli 17 e 18 del Decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto e nel rispetto delle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta n°212 del 10/07/2014.
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	Standard definiti, nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi
Percorsi di istruzione per gli adulti	Standard definiti dalle Linee Guida adottate con decreto del MIUR del 12 marzo 2015 e con Delibera di Giunta n°119 del 06/04/2016.
Anno integrativo per l'accesso all'esame di Stato	Standard definiti, nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 226 del 2005.
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore	Standard definiti in attuazione degli articoli 9 a 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008

3.2 Il piano formativo individuale, di cui l'allegato 1A del Decreto Interministeriale, stabilisce il contenuto e la durata della formazione oltre che quanto previsto dal modello allegato.



3.3 L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato di primo livello, si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono rispettivamente sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa. Tale articolazione è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro anche in considerazione delle esigenze dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

3.4 I limiti della formazione esterna all'azienda ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale, sono:

Tipologia percorso	Percentuale massima dell'orario obbligatorio
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale	- max 60% per il secondo anno - max 50% per il terzo e quarto anno Nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno: - max 60% per il primo e secondo anno - max 50% per il terzo e quarto anno
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore	- max 70% per il secondo anno - max 65% per il terzo, quarto e quinto anno
Anno integrativo per l'accesso all'esame di stato	- max 65%
Istruzione per gli adulti	- 60% dell'orario definito da accordi con strutture formative (Percorsi di I Livello che si integrano con IeFP) - 70% (I periodo didattico) - 65% (II e III periodo didattico in percorsi di II livello)
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore	- max 50%

3.5 Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla



qualificazione da conseguire.

3.6 Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della qualifica o il diploma di Istruzione e Formazione Professionale, certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il Diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso;

3.6 La progettazione del Piano Formativo Individuale deve essere realizzata dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.

3.7 Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualifica da ottenere al termine del percorso.

1. La certificazione delle competenze acquisite o l'esame conclusivo per l'acquisizione del titolo previsto, devono rispondere ai requisiti di cui al paragrafo 6 "Valutazione e certificazione delle competenze".

4. Requisiti e responsabilità del datore di lavoro

4.1 Ai fini della stipula del contratto il Datore di Lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative così come disposto all'art. 3 del Decreto Interministeriale:

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le normative vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del decreto interministeriale.

4.2 La responsabilità del datore di lavoro è limitata esclusivamente all'attività, tra cui quella formativa, svolta presso l'impresa secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

4.3 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro sottoscrive il protocollo con l'istituzione formativa che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna.

4.4 L'azienda nomina al suo interno un tutor aziendale (che può essere anche il datore di lavoro) che è individuato, nel piano formativo individuale dal datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche e delle funzioni definite all'art. 7 del decreto interministeriale.

4.5 Il tutor aziendale partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista in collaborazione con il tutor formativo, e fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.



4.6 In considerazione della centralità del ruolo ricoperto, al tutor aziendale sono assicurati, a richiesta, momenti formativi finalizzati alla corretta ed esaustiva realizzazione delle attività di competenza, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Requisiti e responsabilità dell'Istituzione formativa

5.1 L'istituzione formativa provvede alla definizione del piano formativo individuale con il coinvolgimento del datore di lavoro.

Esso stabilisce il contenuto e la durata dei percorsi formativi e contiene i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

5.2 L'istituzione formativa individua un tutor formativo che, con le modalità e le caratteristiche definite all'art. 7 del decreto interministeriale ha il compito di promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

5.3 Il tutor formativo e il tutor aziendale, individuati nel piano formativo individuale, collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del percorso di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

5.4 L'istituzione formativa, ai sensi dell'art.8 del decreto interministeriale, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, inoltre ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

5.5 In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

6. Valutazione e certificazione delle competenze

6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto disposto dai relativi ordinamenti.

Per gli apprendisti in obbligo di Istruzione la relativa certificazione avviene secondo le modalità definite dalla Regione Siciliana in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 27 Gennaio 2010, n.9, nelle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta n°212 del 10/07/2014; ed in armonia col Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016 (e relativi allegati) che ha adottato il repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, disciplinandole in coerenza con



i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e s.m.i

In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi, l'apprendista ha diritto a vedersi riconosciuta una validazione delle competenze acquisite rilasciata dall'istituzione formativa o scolastica, parimenti in caso di non ammissione agli esami.

6.2 Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

7. Monitoraggio

7.1 Regione Siciliana attraverso le proprie Direzioni Territoriali del Lavoro opera, nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

7.2 I percorsi di cui al presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR.

7.3 Saranno valorizzate specifiche procedure di accompagnamento rivolte alle aziende al fine di recuperare l'obbligo formativo nei contratti di apprendistato nell'interesse della salvaguardia dell'apprendista. Infine sarà garantito lo scambio di informazioni sull'istituto dell'apprendistato anche attraverso lo scambio di buone prassi.



Sezione 2

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

1. Oggetto ed ambito di applicazione

1.1. Regione Siciliana definisce, nell'ambito delle proprie competenze, la disciplina dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015, e in coerenza con le Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

1.2. In particolare definisce gli standard minimi per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con tale contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 44, c. 3, del D.Lgs. 81/2015.

1.3. L'offerta formativa pubblica relativa a tale formazione, finanziata nei limiti delle risorse disponibili, è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e l'apprendista.

1.4. L'offerta formativa si intende disponibile nel caso in cui sia approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente e sia consentita al datore di lavoro l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

1.5. La Regione, a mezzo dei sistemi informativi, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste per ogni provincia.

1.6. In assenza di offerta formativa pubblica disponibile, si rinvia a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

1.7. L'erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione in apprendistato nella Regione Siciliana, che possono attuarla internamente o esternamente all'azienda anche tramite gli Enti Bilaterali.

1.8. Laddove non intenda avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata, il datore di lavoro può provvedere ad erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e a condizione di disporre dei seguenti requisiti minimi:

- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell'apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o professionisti.



2. Destinatari

2.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/2015 soggetti:

- di età compresa tra i 18 e i 29 anni, (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005);
- beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età

2.2 L'offerta formativa pubblica è disponibile per soggetti assunti:

- con contratto di apprendistato professionalizzante, presso sedi operative di imprese localizzate nella Regione Siciliana;
- presso sedi operative non localizzate nella Regione Siciliana di imprese multilocalizzate con sede legale nella Regione Siciliana.

3. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali

3.1 Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.

3.2 La formazione può essere svolta presso:

- Enti Formativi accreditati secondo le norme di cui Decreto Presidenziale n.25 del 01 ottobre 2015 "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", pubblicato in GURS n.44 del 30 ottobre 2015;
- il luogo di lavoro.

3.3 In ogni caso la formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; in particolare, se svolta presso il luogo di lavoro, devono essere utilizzati spazi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi.

3.4 La formazione può inoltre realizzarsi in FAD, con modalità che saranno disciplinate con successivi provvedimenti.

3.5 L'apprendista deve essere avviato alla formazione, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione.

3.6 Devono essere previste modalità di verifica degli apprendimenti.

- 3.7 La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero



periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media);
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale¹;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente².

3.8 Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

3.9 Fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di:

- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
- crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.

3.10 La Regione Siciliana ha definito i contenuti e le specifiche della formazione di base e trasversale in coerenza con le Linee Guida Nazionali del 20/02/2014, come definito nell'ambito dell'Avviso n. 1 del 02/04/2015 per l'ampliamento del catalogo regionale dell'offerta formativa e richiesta voucher, approvato con DDG n.1331 del 2/04/2015.


3.11 In sede di definizione del percorso formativo dell'apprendista relativamente alle competenze di base e trasversali, i contenuti devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell'apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale.

4. Piano formativo individuale

4.1. Il piano formativo individuale di cui all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2015 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

¹ Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010 e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università

² Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca



5. Registrazione della formazione

5.1. Il datore di lavoro è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa.

5.2 Tale registrazione sarà acquisita nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" di cui all'articolo 14 del D.Lgs.150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"³.


6 Certificazione delle competenze

6.2 Le competenze di base e trasversali eventualmente acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità che saranno previste da disposizioni regionali.

7 Ispezioni e Controlli

7.1. La Regione Siciliana attraverso le Direzioni Territoriali del Lavoro opera, nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

7.2. Saranno valorizzate specifiche procedure di accompagnamento rivolte alle aziende al fine di recuperare l'obbligo formativo nei contratti di apprendistato nell'interesse della salvaguardia dell'apprendista. Sarà garantito lo scambio di informazioni sull'istituto dell'apprendistato anche attraverso lo scambio di buone prassi.



³ La registrazione sul "Fascicolo elettronico del lavoratore" è effettuata in sostituzione della registrazione sul libretto formativo del cittadino, come indicato nell'art. 15 comma 4, del D.Lgs. 150/2015.

Sezione 3

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: destinatari e finalità

1.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 81/2015 i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di uno dei seguenti titoli:

- o Diploma di Istruzione Tecnica Superiore
- o Lauree Triennali e Magistrali;
- o Master di I e II Livello
- o Dottorati;
- o Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
- o Attività di Ricerca;
- o Accesso alle professioni ordinistiche

1.2 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo (Allegato 1), il piano formativo individuale (Allegato 1a) e il dossier individuale (Allegato 2) allegati del Decreto Interministeriale pubblicato in data 21/12/2015.

2. Durata del Contratto

2.1 La durata del contratto di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, così come definita all'art.4 del Decreto Interministeriale, non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale così come articolato:

TIPOLOGIA PERCORSO	DURATA CONTRATTUALE MASSIMA
Diploma di Tecnico Superiore (ITS)	36 mesi
Laura Triennale	36 mesi
Laurea Magistrale	24 mesi
Laurea a Ciclo Unico	48 mesi
Master Universitari I e II Livello	12 (I livello) – 24 (II livello)
Dottorato di Ricerca	48 mesi
Attività di ricerca	36 mesi (+12 proroga in caso di particolari esigenze legate al progetto)
Praticantato	In rapporto al conseguimento dell'attestato di



	compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato
--	--

3. Standard Formativi dei Percorsi di Apprendistato di alta formazione e di ricerca

3.1 L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali e si articolano anche secondo le esigenze professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisite in impresa.

3.2 Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dall'art. 5 del Decreto Interministeriale.

3.3 I limiti della formazione esterna all'azienda ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale, sono:

PERCORSI	
Percorsi ITS	Max. 60% della Formazione Ordinamentale (pari a 1080ore/1620 ore)
Lauree, Master, Dottorati, AFAM	Max. 60% - Del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei CFU di ciascun insegnamento universitario.
Apprendistato per l'accesso alle professioni Ordinistiche	Formazione esterna: non obbligatoria
Apprendistato per l'attività di ricerca	Formazione interna: min. 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto

3.4 La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

3.5 Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento del diploma in Istruzione Tecnica Superiore (ITS), la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso;

3.6 I periodi di formazione interna ed esterna ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 13 del 2013, sono articolati anche seguendo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

3.7 La formazione interna all'azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, può essere anche svolta in assetto lavorativo.



3.8 Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire.

3.9 I principi regolatori della Formazione e gli standard formativi sono contenuti, così come definito all'art. 5 del Decreto Interministeriale, nel Piano Formativo Individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

3.10 In assenza di recepimento della disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno del CCLN, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.

4. Requisiti e responsabilità del Datore di Lavoro

4.1 Ai fini della stipula del contratto il Datore di Lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative così come disposto all'art. 3 del Decreto Interministeriale.

4.2 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro sottoscrive il protocollo con l'istituzione formativa che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna.

4.3 L'azienda nomina al suo interno un Tutor Aziendale che è individuato, nel piano formativo individuale dal datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche e delle funzioni definite all'art. 7 del Decreto Interministeriale.

4.4 Il tutor aziendale partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista in collaborazione con il tutor formativo (di cui al successivo paragrafo 5), e fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

5. Requisiti e responsabilità dell'Istituzione Formativa


5.1 L'istituzione formativa provvede alla definizione del Piano Formativo Individuale con il coinvolgimento del datore di lavoro stabilendo il contenuto e la durata dei percorsi formativi secondo quanto previsto all'art. 5 del Decreto Interministeriale.

5.2 L'istituzione formativa individua un tutor formativo che, con le modalità e le caratteristiche definite all'art. 7 del Decreto Interministeriale ha il compito di promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

5.3 L'istituzione formativa, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Interministeriale, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista.

5.4 In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

6. Valutazione e certificazione delle competenze



6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto di sposto dai relativi ordinamenti. In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi, l'apprendista ha diritto a vedersi riconosciuta una validazione delle competenze acquisite rilasciata dall'istituzione formativa o scolastica, parimenti in caso di non ammissione agli esami.

6.2 Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

7. Ispezioni Monitoraggio e Controlli

7.1 La Regione Siciliana attraverso le proprie Direzioni Territoriali del Lavoro opera, nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza ed il controllo sul corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

7.2 I percorsi di cui al presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR.

7.3 Saranno valorizzate specifiche procedure di accompagnamento rivolte alle aziende al fine di recuperare l'obbligo formativo nei contratti di apprendistato nell'interesse della salvaguardia dell'apprendista. Sarà garantito lo scambio di informazioni sull'istituto dell'apprendistato anche attraverso lo scambio di buone prassi.





ALLEGATO A Sub 2

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

Premesso che:

- l'art. 45 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca" del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, prevede che "Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 (di seguito "decreto interministeriale"), pubblicato in data 21/12/2015 definisce ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- con Delibera di Giunta n. 309 del 16 dicembre la regione Siciliana recepisce l'Accordo sul Progetto sperimentale recante: "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale, nonché l'adesione al Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana
- l'allegato "A Sub 1" sezione 3 della presente delibera definisce la Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- Premesso altresì che:
 - la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
 - Le Parti firmatarie si impegnano a sostenere le aziende nell'individuazione di modalità organizzative e strumenti utili a garantire la gestione dei tempi relativi alle attività formative e di studio, assicurando pertanto all'apprendista un'adeguata alternanza fra studio e lavoro.

I soggetti sottoscrittori concordano:

- di verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) l'andamento delle attività oggetto del presente accordo.
- di definire l'ordinamento dei profili formativi dell'apprendistato ivi compresa la durata del periodo di apprendistato condividendo quanto descritto nell'allegato.
- che in assenza di recepimento della disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno del CCNL, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.
- di estendere l'opportunità di aderire al presente Accordo ad Enti e istituzioni formative che ne faranno richiesta successivamente alla sottoscrizione -

Letto, condiviso e sottoscritto

Palermo, _____

- Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale
- Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
- Ufficio Scolastico Regionale
- Università degli Studi di Palermo
- Università degli Studi di Catania
- Università degli Studi di Messina
- Università degli Studi di Enna Kore
- Gli Istituti Tecnici Superiori

“Fondazione I.T.S. Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le attività culturali Archimede” - Siracusa

“Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica Provincia di Enna”

“Fondazione I.T.S. - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema Alimentare - Albatros”
Messina

“Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile - Trasporti” Catania

“Fondazione I.T.S. Steve Jobs Area per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali”
– Tecnologia dell'informazione e della comunicazione Caltagirone (CT).

